

ADVOCATUS · DIABOLI



DIRITTO · IMPRESA · POTERE

THEDEVILLAWYER

IL PUNTO DI VISTA SULLA AI

«Quello che gli altri non vi dicono»

NUMERO VIII · IL FALSO CHE TI SPOGLIA

Lunedì 7 settembre 2026

*«Creare un falso non è reato. Diffonderlo sì.
E dal 2 dicembre, fabbricarlo per mestiere sarà vietato.»*

*Deepfake: l'art. 612-quater, il Garante, il divieto europeo,
e la lista di cose da fare il giorno dopo.*

AVV. ANTONIO SALERNO

• ADVOCATUS DIABOLI •

thedevillawyer.it · Anno Domini MMXXVI

In questo numero

Un'immagine falsificata con l'IA può rovinare una vita in un'ora. Cosa dice la legge italiana (art. 612-quater c.p., introdotto dalla L. 132/2025), cosa ha fatto il Garante privacy dal 2025 al 2026, cosa vieterà l'Europa dal 2 dicembre 2026 (nuove lettere b bis e b ter dell'art. 5 dell'AI Act), come ne risponde l'impresa (art. 25-vicies del D.Lgs. 231/2001) e, per chi è vittima, la lista pratica: provare, querelare entro tre mesi, segnalare, chiedere la rimozione.

LA NORMA

Articolo 612-quater: punisce il danno, non il filtro

1

L'IMPRESA

Il deepfake nel 231: duecento-settecento quote

2

L'EUROPA

Dal 2 dicembre 2026: i sistemi che spogliano le persone sono vietati

3

IL GARANTE

Quello che il Garante ha già fatto (e quello che chiede di poter fare)

4

IL NOSTRO PUNTO DI VISTA

Il giorno dopo: la lista per la vittima

5

TRASPARENZA

Nota metodologica e fonti

6



LA NORMA

Articolo 612-quater: punisce il danno, non il filtro

L'art. 612-quater del codice penale, «Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale», è stato inserito dall'art. 26 della legge 23 settembre 2025, n. 132, dopo l'art. 612-ter (il revenge porn). Ecco il testo, nella versione della Gazzetta Ufficiale.

ART. 612-QUATER C.P. — TESTO LETTERALE

Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.

Lettura strutturale, dal testo: la condotta è cedere, pubblicare o diffondere: **creare** non basta. L'evento è un danno ingiusto. Serve l'assenza di consenso e l'idoneità del contenuto a ingannare sulla genuinità. La norma non contiene aggravanti proprie, ma l'art. 26 introduce altre disposizioni che possono accompagnarla: l'aggravante comune dell'art. 61, n. 11-decies, c.p. (IA come mezzo insidioso, o che ha ostacolato la difesa, o ha aggravato le conseguenze) e, per l'inganno politico, la pena da due a sei anni dell'art. 294 c.p.

Una questione dottrinale che segnaliamo senza risolvere: se l'IA è già elemento del reato, applicare anche l'aggravante dell'art. 61 n. 11-decies rischia di duplicare lo stesso elemento. Non abbiamo potuto leggere il contributo di dottrina che la affronta.

**L'IMPRESA**

Il deepfake nel 231: duecento-settecento quote

Il D.Lgs. 160/2026 (numero V) non modifica il testo del 612-quater, ma lo richiama nel nuovo art. 25-vicies del D.Lgs. 231/2001: per il delitto dell'art. 612-quater si applica all'ente una sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'art. 9, comma 2, lettere b), c), d) ed e). Per l'art. 437-bis, la fascia è da 600 a 1.000 quote.

Esempio d'uso, a scopo didattico e senza riferimento a casi reali: un dipendente diffonde un contenuto sintetico falso su un concorrente, nell'interesse della propria azienda. L'ente può rispondere. Il modello organizzativo deve ora prevedere procedure sull'IA generativa: chi può usarla, per cosa, con quali controlli sul consenso e sulla veridicità dei contenuti diffusi.

L'EUROPA

Dal 2 dicembre 2026: i sistemi che spogliano le persone sono vietati

Il Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA, numero IV) inserisce nell'art. 5 dell'AI Act due nuovi divieti. Nel testo italiano ufficiale sono le lettere **b bis)** e **b ter)** del paragrafo 1, e si applicano dal 2 dicembre 2026.

Divieto	Che cosa vieta
Art. 5, par. 1, lett. b bis)	Immissione sul mercato, messa in servizio o uso di un sistema di IA che genera o manipola immagini, video e audio realistici o materiale analogo delle parti intime di una persona riconoscibile, o di una persona riconoscibile che partecipi ad atti sessualmente espliciti, senza il suo consenso liberamente prestato, specifico, informato e inequivocabile
Art. 5, par. 1, lett. b ter)	Sistemi di IA che generano o manipolano materiale pedopornografico ai sensi dell'art. 2, lettere c) ed e), della direttiva 2011/93/UE, salvo la causa di giustificazione prevista dal diritto nazionale

Il testo ha due paragrafi che ne delimitano la portata, e che le imprese farebbero bene a studiare. Il paragrafo 1 bis: per il **fornitore** il divieto scatta solo se la generazione è lo scopo previsto del sistema, oppure se, per progettazione, addestramento, architettura o funzionalità, è un risultato ragionevolmente prevedibile e riproducibile senza modifiche tecniche significative, e mancano misure di sicurezza ragionevoli e adeguate. Per chi **usa** il sistema (il deployer), il divieto vale solo se lo usa al fine di generare quel materiale. Il paragrafo 1 ter: non è manipolazione quella che non aumenta l'esposizione delle parti intime né altera la natura degli atti sessualmente espliciti ritratti.

C'è anche un'altra data, per i generatori di contenuti: l'art. 111, paragrafo 4, concede ai fornitori di sistemi di IA che generano contenuti audio, immagini, video o testi sintetici, immessi sul mercato **prima del 2 agosto 2026**, tempo fino al **2 dicembre 2026** per conformarsi all'art. 50, paragrafo 2 (marcatura leggibile da macchina).

**IL GARANTE**

Quello che il Garante ha già fatto (e quello che chiede di poter fare)

Data	Atto	Che cosa dispone
1 ottobre 2025	Provvedimento (avvertimento)	n. 574 Contro il gestore di un servizio di «svestizione» di foto con IA (ClothOff): trattamento dichiarato illecito (artt. 5, par. 1, lett. a), 5, par. 2 e 25 GDPR) e limitazione provvisoria d'urgenza sui dati degli utenti italiani; la violazione della limitazione è reato (art. 170 Codice privacy)
18 dicembre 2025	Provvedimento (avvertimento), comunicato dell'8 gennaio 2026	n. 789 Rivolto a chi usa servizi di IA che generano contenuti da voci e immagini reali di terzi; cita gli artt. 5, 6, 9 e 25 GDPR e non richiama norme penali
6 maggio 2026	Comunicato stampa	Nuovo avvertimento; l'Autorità chiede maggiori poteri: poter bloccare i collegamenti dall'Italia verso le piattaforme che offrono strumenti per creare falsi dannosi
23 luglio 2026	Provvedimento (ammonimento); comunicato del 7 agosto 2026	n. 577 Contro una società televisiva per deepfake satirici di un giornalista: violati gli artt. 5 e 25 GDPR (realismo, scarsa visibilità dell'alterazione, avvertenze non chiare)

L'ultimo atto è il più istruttivo: anche la satira, quando il falso è realistico e l'avvertenza poco visibile, è trattamento illecito di dati personali. Una distinzione per chi lavora con la comunicazione: il Garante, per sua stessa richiesta del 6 maggio, può ammonire e limitare il trattamento, ma non bloccare i siti.

Sul fronte giudiziario, non abbiamo trovato alcuna sentenza di condanna per l'art. 612-quater. Esiste solo la cronaca di indagini (la stampa riferisce di un procedimento presso la Procura di Novara nel giugno 2026), con l'indicazione dell'articolo che proviene dagli articoli di giornale e non da fonti ufficiali. Presunzione di innocenza.

IL NOSTRO PUNTO DI VISTA

Il giorno dopo: la lista per la vittima

- **Fermare la prova prima che sparisca.** Uno screenshot non basta: serve l'acquisizione con data certa, indirizzo (URL), possibilmente con impronta informatica (hash) e verbale di un professionista. Cancellare è ciò che vorrebbe la vittima; conservare è ciò che serve al processo.
- **Querela, e presto.** Il 612-quater è punibile a querela della persona offesa: il termine ordinario è di tre mesi dal giorno della notizia del fatto (art. 124 c.p.). Si procede d'ufficio solo nei casi che la norma elenca.
- **Doppio binario.** Penale per il 612-quater e civile per il risarcimento; per i danni da sistemi di IA gli strumenti nuovi del D.Lgs. 160 (esibizione delle prove, azione diretta contro l'assicuratore) si aggiungono, dove applicabili.
- **Segnalare al Garante e alle piattaforme.** Il Garante può avvertire, ammonire, limitare. Le piattaforme hanno le loro procedure di rimozione: aprirle il giorno stesso, in parallelo.

IL VERDETTO DEL DIAVOLO

Siamo il primo Paese europeo ad avere un reato apposta per il deepfake e, dal 2 dicembre, l'Unione avrà un divieto apposta per chi lo fabbrica. Due leggi nuove, nessuna condanna. È il momento più pericoloso per una norma: quando tutti la conoscono e nessuno l'ha ancora applicata. Chi ha un cliente da difendere, o un cliente da proteggere, ha il vantaggio di arrivare prima del primo giudice. Dopo, ci arriveranno tutti.

Il falso non è mai stato così facile. La prova, mai così preziosa.
Antonio Salerno

**TRASPARENZA**

Nota metodologica e fonti

Fonti primarie lette: L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 26 (GU n. 223 del 25.9.2025); D.Lgs. 160/2026, art. 15 (GU n. 214 del 15.9.2026); Regolamento (UE) 2026/1744, testo italiano su EUR-Lex (art. 5, par. 1, lett. b bis e b ter, parr. 1 bis e 1 ter; art. 111, par. 4; art. 113); provvedimenti e comunicati del Garante per la protezione dei dati personali (docweb 10174164, 10207132, 10207147, 10246345, 10281021, 10281135). Cronaca di Novara (6 giugno 2026): fonte di stampa, non verificata su fonti ufficiali. Il termine di tre mesi per la querela è la regola generale dell'art. 124 c.p., non verificata sul testo in questa ricerca. Non abbiamo cercato né trovato sentenze sul 612-quater, né verificato l'autorità italiana competente a vigilare sull'art. 50 dell'AI Act. L'esempio dell'impresa è di fantasia.

Documento gratuito a scopo divulgativo. Non costituisce parere o consulenza legale, né promessa di risultato: ogni caso va valutato sui suoi fatti.